

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **869/1988** (ECLI:IT:COST:1988:869)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **PESCATORE**

Camera di Consiglio del **09/06/1988**; Decisione del **06/07/1988**

Deposito del **21/07/1988**; Pubblicazione in G. U. **27/07/1988**

Norme impugnate:

Massime: **14104**

Atti decisi:

N. 869

ORDINANZA 6-21 LUGLIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato") nonché dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324 ("Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza") come modificato dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185 ("Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza"), promosso con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 marzo 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul

ricorso proposto da Giuliani Angelina contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed E.N.P.A.S. iscritta al n. 56 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa l'8 aprile 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo sul ricorso proposto da Marcucci Giuseppe contro l'E.N.P.A.S. iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1988;

3) ordinanza emessa il 25 marzo 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo sul ricorso proposto da Finizii Remo ed altri contro l'E.N.P.A.S. iscritta al n. 72 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanza 2 marzo 1987 (R.O. n. 56 del 1988) ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 - nella parte in cui escludono l'indennità integrativa speciale dalla base di computo dell'indennità di buonuscita erogata ai dipendenti statali dall'E.N.P.A.S. - in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.;

che il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, con ordinanze 25 marzo 1987 (R.O. n. 72 del 1988) e 8 aprile 1987 (R.O. n. 71 del 1988), ha sollevato, a sua volta, questione di legittimità costituzionale dell' art. 1 della l. 27 maggio 1959, n. 324, come modificato dall' art. 1 della l. 3 marzo 1960, n. 185, nonché dell'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 - nella parte in cui escludono l'indennità integrativa speciale dalla base di computo della su detta indennità di buonuscita - in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.;

Considerato che i giudizi così promossi vertono su questioni analoghe, per cui vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che questa Corte, con sentenza 25 febbraio 1988, n. 220, ha già dichiarato inammissibile, censurandosi una scelta riservata alla discrezionalità legislativa, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1971, n. 1032 (così come mod. dall'art. 7, primo comma, della l. 29 aprile 1976, n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980, n. 75) - nella parte in cui escludono l'indennità integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali - in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.;

che, con sentenza 7 aprile 1988, n. 408, questa Corte ha dichiarato parimenti inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, come sostituito dall'art. 1 della l. 3 marzo 1960, n. 185 - nella parte in cui escludono l'indennità integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali - in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.;

che dette questioni, successivamente, sono state dichiarate manifestamente inammissibili con ordinanza 10 giugno 1988, n. 639;

che, le questioni sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe sono identiche a quelle decise con le sentenze e l'ordinanza su dette;

che non sono stati adottati argomenti nuovi;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato") e dell'art. 1 della l. 27 maggio 1959, n. 324 ("Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza"), come modificato dall'art. 1 della l. 3 marzo 1960, n. 185 ("Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza"), sollevate con ordinanze 2 marzo 1987 (R.O. n. 56 del 1988) del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, 25 marzo 1987 (R.O. n. 72 del 1988) e 8 aprile 1987 (R.O. n. 71 del 1988) del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.